

(N. 259)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(MALFATTI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

e col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA

ONOREVOLI SENATORI. — Nel *Memorandum* d'intesa firmato il 14 maggio 1969 fra i Governi della Repubblica federale tedesca, dei Paesi Bassi (in seguito ritirati dal programma), del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e della Repubblica italiana per la coproduzione di un tipo di *multi-role combat aircraft* (MRCA) venne incluso il principio, proprio dell'Organizzazione atlantica, secondo il quale lo sforzo di comune difesa non deve essere sottoposto ad oneri fiscali e ad altre restrizioni. In particolare, alla sezione XI i Paesi partecipanti presero impegno di adottare le misure necessarie affinché imposte, diritti doganali e altri oneri analoghi e restrizioni quantitative alle im-

portazioni e alle esportazioni non venissero applicate alla realizzazione del programma.

In proposito si ricorda che la coproduzione MRCA è realizzata attraverso la NAMMA, e cioè un organismo NATO costituito e operante nel quadro della convenzione di Ottawa, firmata il 20 settembre 1951, ratificata con legge 10 novembre 1954, n. 1226.

Attualmente, in relazione al *Memorandum*:

il Governo del Regno Unito ha definito integralmente il problema applicando per le merci di origine CEE l'articolo 34 del Trattato di accesso alla CEE, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e per le merci di origine Paesi terzi l'articolo 223, paragra-

fo 1 (b), del Trattato istitutivo della Comunità, che consente agli Stati membri le misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali alla propria sicurezza, relativamente alla produzione e commercio di determinati beni;

il Governo della Repubblica federale tedesca, che in un primo tempo si era dovuto limitare a concedere solo poche agevolazioni, ha comunicato ufficialmente, nel corso della diciannovesima riunione del « Gruppo di lavoro imposte e dogane » istituito in seno all'organizzazione NATO-NAMMA, tenutasi nei giorni 14-16 gennaio 1976, di essersi adeguato al Regno Unito.

Il Governo italiano (Ministero delle finanze) ha autorizzato alcune procedure speciali che, però, hanno risolto solo in parte il problema.

Nell'intento di assolvere compiutamente, come gli altri due Governi, l'impegno assunto nel *Memorandum*, nel contempo armonizzando e rendendo più agevoli le procedure di attuazione del programma MRCA, è stato predisposto l'unito disegno di legge per esonerare dai diritti doganali e dall'IVA i materiali occorrenti alla produzione del velivolo in parola.

Al riguardo, si chiarisce, quanto ai dazi, che:

a) i materiali rientranti nel processo produttivo sono tutti compresi nell'elenco

previsto dal ricordato articolo 223 (beni specificamente militari). L'elenco venne stabilito ed approvato, all'unanimità, dal Consiglio della Comunità il 15 aprile 1958;

b) la gran parte dei suddetti materiali già gode del beneficio del « dazio sospeso » (art. 1 delle disposizioni preliminari della tariffa doganale: voci varie di alcuni capitoli della tariffa, fra i quali l'88 e il 93).

Per quel che concerne l'IVA, si prevede la equiparazione, ai fini di tale imposta, delle cessioni dei materiali in questione alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Si ritiene, infine, opportuno far presente che nel *Memorandum* d'intesa ripetutamente ricordato è stabilito che, nel caso in cui la produzione MRCA sia assoggettata a dazi e a imposte da parte di un Paese coproduttore, dovrà essere versato alla NAMMA, da parte di quel Paese, l'ammontare del dazio e delle imposte percepite.

In relazione a quanto sopra, il disegno di legge non pone questioni circa la copertura di minori entrate.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura e viene presentato nel testo dell'atto del Senato n. 1163 (VII legislatura).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I prodotti finiti, semilavorati, parti e pezzi speciali staccati, accessori, nonché materie prime e parti di ricambio importati e impiegati per conto dell'Amministrazione militare nella coproduzione multinazionale del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico sono esenti da dazi doganali.

Art. 2.

Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.